TRA

La IBM Italia S.p.A. nelle persone che sottoscrivono

E

Il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A.,

premesso che:

1. tra le parti è vigente un accordo sindacale aziendale del 10 maggio 2005 in materia di adempimento delle previsioni dell'art. 4, comma 2, della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori);

2. la Società dichiara che:
   - L'Azienda utilizza le *Telecamere di Videosorveglianza a Circuito Chiuso* (TVCC) esclusivamente per fini di sicurezza dei dipendenti e delle sedi aziendali e di protezione dei beni aziendali secondo i criteri e nei modi previsti dalle leggi.
   - le TVCC antintrusione nelle sedi IBM sono poste in opera e tenute in esercizio in stretta aderenza ai principi di legge e alle norme in vigore;
   - le TVCC sono installate all'esterno degli edifici e presso i varchi di accesso e sono gestite in via autonoma e disgiunta da altri sistemi attivi all'interno dell'impresa (es: accesso; cartellino presenza);
   - le telecamere sono presenti all'interno degli edifici solo in alcuni specifici casi e precisamente nelle aree di particolare rischio (corridoi di transito alle aree di Direzione Generale) e nelle zone di ricevimento ospiti e nei locali in cui vengono gestiti documenti coperti dal Segreto di Stato;
   - i sistemi di TVCC antintrusione sono gestiti da personale di vigilanza di una società terza, avente licenza prefettizia e con compiti e responsabilità di Guardia Particolare Giurata;
   - riprese e videoregistrazioni sono utilizzati dal personale di vigilanza, definito nelle premesse, per compiti inerenti alla sicurezza dei dipendenti, dei beni e delle sedi aziendali. I dati raccolti sono trattati e conservati a norma delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, ovvero consultati previa autorizzazione presso locali controllati, conservati con criteri di sicurezza per i tempi indicati dal Garante;
   - le immagini vengono visionate e conservate in aree riservate in cui è vietato l'accesso a personale IBM non avente mansioni e responsabilità di vigilanza;

3. le parti si sono incontrate al fine di regolare la materia inerente le TVCC;

tutto quanto premesso si conviene quanto segue:

1. Le TVCC installate nelle aree interne agli edifici non possono inquadrare postazioni di lavoro del personale; considerata la predisposizione Wireless presente nelle sedi IBM, le TVCC nelle suddette aree non possono inquadrare i dipendenti che si trovino ad effettuare l'attività lavorativa, in via occasionale, al di fuori della propria postazione di lavoro.

2. Ogni correlazione fra le riprese del personale entrante e la registrazione dei passaggi dei badge alle entrate è vietata, salvo il ricorso alle procedure di cui all'accordo citato al primo punto della premessa.

GC
G

3. Si conferma che le registrazioni non verranno utilizzate per il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti, così come previsto dall'art. 4 della legge 300/70, e non saranno utilizzate ai fini dei provvedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 24, 25 - Parte III del vigente CCNL ad eccezione di eventi delittuosi per i quali le stesse potrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti.

4. Nel caso in cui una TVCC, per ampiezza di campo e/o per movimento della direzione di ripresa, abbia la potenzialità di riprendere, anche parzialmente, una postazione di lavoro, sono attivi appositi accorgimenti affinchè l'area relativa alla postazione di lavoro sia oscurata.

5. L'elenco delle TVCC dalle quali può scaturire un potenziale controllo a distanza e di quelle situate all'interno degli edifici, senza che inquadrino postazioni di lavoro, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente intesa. Tale elenco include le TVCC presenti all'interno degli edifici nelle aree di particolare rischio (corridoi di transito alle aree di Direzione Generale) e nelle zone di ricevimento ospiti e nei locali in cui vengono gestiti documenti coperti dal Segreto di Stato.

6. Le verifiche del rispetto del presente accordo potranno essere effettuate dalla Commissione per il Controllo a Distanza (CCD) e saranno limitate alle sole TVCC oggetto di potenziale conflitto con le norme relative al controllo a distanza. Per i suddetti controlli la Commissione si rivolgerà al Rappresentante Aziendale per i Rapporti con la CCD.

7. All'atto della firma del presente accordo, e successivamente in occasione di eventuali variazioni, l'Azienda fornirà alla CCD le informazioni di seguito riportate:

- il tempo di mantenimento delle immagini registrate;
- breve descrizione delle procedure di sicurezza per la protezione delle immagini registrate;
- le figure responsabili dell'accesso alle immagini registrate;
- le figure abilitate all'oscuramento delle riprese dei posti di lavoro;
- la versione aggiornata dell'allegato di cui al quinto punto.

Le parti si danno atto che le informazioni di cui sopra sono soggette a riservatezza.
Il presente accordo assorbe e supera l' accordo del 5/5/1978 per la sede di Segrate.

IBM Italia S.p.A.

Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A